



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via del Trifoglio a Marghera in via sperimentale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'ordinanza dirigenziale n.263 del 14/04/2014 è stata regolamentata la circolazione per l'apertura al traffico veicolare della viabilità afferente l'area commerciale "Nave de Vero";
- con l'ordinanza dirigenziale n.264 del 14/04/2014 è stata regolamentata la circolazione sulle aree a parcheggio afferenti la medesima area commerciale a Marghera;
- con l'ordinanza dirigenziale n.112 del 03/03/2023 è stata apportata in via sperimentale una modifica ai sensi di circolazione di via Arduino, via Tron e via del Trifoglio introducendo, tra l'altro, una gestione dei flussi di traffico a senso unico in via del Trifoglio con senso di marcia da via Tron verso via Bottenigo;

Considerato che:

- i residenti di via del Trifoglio hanno inoltrato all'amministrazione comunale più segnalazioni volte a evidenziare l'incremento dei flussi di traffico in transito sulla via;
- via del Trifoglio è prossima all'area commerciale denominata "Nave de Vero" a Marghera;
- via del Trifoglio collega via Tron a via Bottenigo e la circolazione è regolata a senso unico in direzione nord, fino a nuovo provvedimento;
- lungo via del Trifoglio sono presenti numerose attività produttive;

Riconosciuto che:

- l'amministrazione comunale ha chiesto di limitare i transiti veicolari in via del Trifoglio ai soli frontisti, al fine di accogliere la richiesta dei residenti;
- esistono due viabilità alternative a via del Trifoglio per dirigersi verso nord, oltre alla S.S. n.309, ovvero via dell'Acetosella e via dell'Avena;

Ravvisa pertanto la necessità di sperimentare la limitazione al transito su via del Trifoglio ai soli veicoli dei frontisti, analogamente al provvedimento istitutivo del senso unico di via Arduino.

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. R. Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 122 comma 9, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

consentire la circolazione dei veicoli a motore in via del Trifoglio ai soli frontisti.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dall'apposizione della prescritta segnaletica e fino a nuovo provvedimento in materia.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 10 luglio 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*

Comune di Venezia
Data: 10/07/2023, OR/2023/0000434

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. R. Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it